

Camera dei Deputati

XVI Legislatura

On. Vincenzo D'Anna – *Al Ministro della Salute*

per sapere, premesso che:

L'art. 1, comma 796 lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha stabilito che le strutture private accreditate, per ottenere la remunerazione loro spettante in relazione alle prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, devono praticare uno sconto del 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996 – cd. Decreto Bindi - (pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 14 settembre 1996) nonché uno sconto del 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal medesimo decreto;

l'articolo 1, comma 796, alinea, stabilisce espressamente che la richiamata disposizione avrebbe dovuto <garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009>;

il richiamo alla <realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009> ha comportato ragionevoli dubbi interpretativi circa l'attuale vigenza delle richiamate disposizioni, in assenza di una espressa modifica dell'attuale dettato normativo;

anche la giurisprudenza amministrativa che si è espressa sulla materia appare propendere per la natura temporanea della disposizione precisando che la disposizione <prevede esclusivamente il momento di entrata in vigore senza precisare la durata della misura perché agevolmente desumibile dall'inserimento nella complessiva manovra di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 2007-2009> (TAR Campania, sez.I, sent.2207/2010)>;

sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale che ha giudicato costituzionalmente legittima la disposizione precisando tuttavia che essa ha <stabilito una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente alla sfera legislativa, in virtù di un'a scelta che [...] neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, sia stato fatto riferimento tariffe pregresse> (sentenza n. 94 del 2009)

dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale emerge che la disposizione in oggetto può essere considerata legittima proprio per la sua durata temporanea, invadendo altrimenti il campo dell'azione amministrativa, mentre la sentenza del Tar della Campania conferma la sua vigenza in relazione ad obiettivi di finanza pubblica relativi al triennio 2007-2009;

le Regioni, malgrado i dubbi interpretativi richiamati, continuano ad applicare, nell'ambito delle proprie competenze, tale disposizione statale:
-:

se ritenga esaurite le esigenze finanziarie richiamate dall'articolo 1, comma 796, della legge finanziaria 2007 e se in proposito ritenga emanare una circolare interpretativa volta a chiarire i dubbi riportati in premessa, ovvero intenda assumere iniziative normative volte a chiarire il superamento di tale disciplina.